

XII LEGISLATURA

R E G I O N E L A Z I O

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 74 del 24 giugno 2026 ha approvato, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, in relazione alla Proposta di legge regionale n. 245 del 2 gennaio 2026 “DISCIPLINA DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI”, l'ordine del giorno n. 367 concernente:

**SUPERAMENTO BLOCCO PROCEDURE ACCREDITAMENTO ADI
(ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA)**

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE

- la legge regionale 6 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali);
- l'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2025 n. 15 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana)
- ha apportato modifiche alla legge regionale n.4/2003, determinando una riformulazione dell'articolo 21;
- l'articolo 21, relativo alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento, al comma 4 stabilisce che “Limitatamente all'attività di assistenza domiciliare integrata, considerato il raggiungimento del target previsto dal PNRR Missione 6 Salute. Componente 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, il fabbisogno complessivo di assistenza, per il biennio 2025-2026, è completamente soddisfatto e, pertanto, tutte le relative istanze si intendono decadute. Nel caso di eventuale aggiornamento del fabbisogno sulla base del nuovo modello di erogazione dell'attività assistenziale che verrà definito, potranno essere presentate nuove istanze”.

RILEVATO CHE

- il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 4/2003, ha determinato il blocco delle procedure di accreditamento per l'Assistenza domiciliare integrata (ADI), subordinandole a una valutazione del fabbisogno sanitario non basata su parametri epidemiologici, bensì su un mero riferimento all'obiettivo del PNRR relativo alla presa in carico del 10 per cento della popolazione over 65;
- il blocco introdotto per l'ADI non appare idoneo a garantire il miglioramento e la maggiore capillarità della presa in carico nell'ambito dell'obiettivo di salute “La casa come primo luogo di cura”, né a favorire la riduzione dei costi ospedalieri e degli accessi impropri al pronto soccorso da parte di persone anziane o affette da patologie croniche;

CONSIDERATO CHE

l'accreditamento, in quanto tale, non comporta automaticamente maggiori oneri per il Servizio sanitario regionale (SSR), poiché le strutture accreditate per l'ADI non beneficiano di un budget preventivamente assegnato, ma vengono remunerate esclusivamente a seguito della scelta effettuata dal paziente sulla base del Piano assistenziale definito dalla Azienda sanitaria locale (ASL) e delle prestazioni effettivamente erogate. Il numero dei soggetti accreditati non incide, pertanto, sulla spesa complessiva,

IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

a superare il blocco delle procedure di accreditamento per l'Assistenza domiciliare integrata (ADI) scaturito dal vincolo di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 4/2003, introdotto dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n.15/2025.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
(Micol GRASSELLI)
f.to digitalmente Micol Grasselli

IL PRESIDENTE DELL'AULA
IL VICE PRESIDENTE
(GIUSEPPE EMANUELE CANGEMI)
f.to digitalmente Giuseppe Emanuele Cangemi

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Giosy Pierpaola TOMASELLO)
f.to digitalmente Giosy Pierpaola Tomasello